



COMUNE DI BIANCAVILLA

(Provincia di Catania)

Publicato dal _____ al _____
IL MESSO NOTIFICATORE
(Giuseppe Cantarella)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 112 DEL REG.	OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU".
DATA 26/10/2012	

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 20,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale di questo Comune, in seduta in seconda convocazione, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale si ha il seguente esito:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
FURNARI PLACIDO	X		MIGNEMI CARMELO	X	
TOMASELLO NICOLA	X		D'ASERO LUIGI GIOVANNI	X	
GIUFFRIDA SALVATORE	X		STISSI ALFREDO		X
MAGRA ALFIO		X	SALVA' GIUSEPPE	X	
PIGNATARO PIETRO		X	LA DELFA ALFREDO		X
TIRENNI PLACIDO	X		BISICCHIA MARIA	X	
ORIGLIO CARMELO	X		MANCARI SALVATORE		X
BUA SALVATORE	X		PRIVITERA FRANCESCO		X
AMATO MARIO	X		SERGI PASQUALE	X	
AMATO VINCENZO		X	DI MARZO SALVATORE	X	
TOTALE PRESENTI N. 13			TOTALE ASSENTI N. 7		

Presiede la seduta il Presidente Furnari Placido
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Giovanni Spinella
Il Presidente dichiara valida la seduta.
La seduta è pubblica.
Scrutatori: =====

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU".

Il Presidente del Consiglio sentito il risultato dell'appello nominale delle ore 20.00, effettuato dal Segretario Generale ed accertata la presenza del numero legale (presenti n. 13, assenti n.7), dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale per la votazione relativa alla proposta di nomina degli scrutatori che indica nei Consiglieri **Mignemi, Bisicchia, Giuffrida.**

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese (SI-NO), della superiore proposta di nomina degli scrutatori e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 13: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., Origlio C., S. Bua, M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, G. Salvà, M. Bisicchia, P. Sergi, S. Di Marzo.

Consiglieri assenti n. 7: A. Magra, P. Pignataro, V. Amato, A. Stissi, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera,.

Hanno espresso voti favorevoli n. 13 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale approva la proposta di nomina degli scrutatori come superiormente individuati.

A tal punto **Il Presidente del Consiglio** preleva il punto e dà atto che nella seduta precedente si era già letto **l'art. 3**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 3** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 3 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., Origlio C., S. Bua, M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, G. Salvà, M. Bisicchia, S. Mancari, P. Sergi, S. Di Marzo.

Consiglieri assenti n. 5: A. Magra, P. Pignataro, V. Amato, A. La Delfa, F. Privitera,.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 3.**

Dr.ssa Grasso A.: dà lettura dell'art. 4

Esce il cons. Origlio sono le ore 20,10

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 4** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 4 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., S. Bua, M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, G. Salvà, M. Bisicchia, S. Mancari, P. Sergi, S. Di Marzo.

Consiglieri assenti n. 6: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., V. Amato, A. La Delfa, F. Privitera,.

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 4.**

Dr.ssa Grasso A.: dà lettura dell'art. 5

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 5** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 5 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 14: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., S. Bua, M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, G. Salvà, M. Bisicchia, S. Mancari, P. Sergi, S. Di Marzo.

Consiglieri assenti n. 6: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., V. Amato, A. La Delfa, F. Privitera,.

Hanno espresso voti favorevoli n. 14 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 5.**

Dr.ssa Grasso A.: dà lettura dell'art. 6

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 6** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 6 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., S. Bua, M. Amato, V. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, G. Salvà, M. Bisicchia, S. Mancari, F. Privitera, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 5: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., A. La Delfa, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 6.**

Dr.ssa Grasso A.: dà lettura dell'art. 7

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 7** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 6 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., S. Bua, M. Amato, V. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, G. Salvà, M. Bisicchia, S. Mancari, F. Privitera, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 5: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., A. La Delfa, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 7.**

Dr.ssa Grasso A.: dà lettura dell'art. 8

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 8** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 8 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 15: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., S. Bua, M. Amato, V. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, G. Salvà, M. Bisicchia, S. Mancari, F. Privitera, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 5: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., A. La Delfa, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 15 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 8.**

Dr.ssa Grasso A.: dà lettura dell'art. 9

Chiedono ed ottengono la parola:

Cons. Sergi: E' del parere che l'IMU sia un tributo in fase sperimentale. Chiede se sia possibile, nel rispetto del patto di stabilità, di aumentare da € 200,00 a € 250,00 l'agevolazione per la prima casa.

Dr.ssa Grasso A.: risponde che allo stato attuale, con il Bilancio di previsione approvato, nel caso in cui verrebbe proposto un emendamento in tal senso il suo parere tecnico-contabile sarebbe contrario.

Cons. Sergi: Crede che, se c'è la volontà politica, la sua proposta sia fattibile dal momento in cui vengono proposte, entro novembre, le variazioni al bilancio. E' del parere che tale proposta darebbe un pò di respiro alla società.

Dr.ssa Grasso A.: risponde che per quanto riguarda l'incidenza della riduzione non ci sono indicazioni da parte del Ministero. Continua, affermando che attualmente non si è in grado di prevedere e/o quantificare l'incidenza dell'imposta in bilancio e per tali motivi conviene non sbilanciarci.

Sindaco: Sostiene che si stia discutendo di un discorso tanto di natura politica quanto di natura tecnica. Per quanto attiene la parte tecnica, non è del tutto d'accordo con quanto detto dalla Dr.ssa Grasso, infatti, fa rilevare che l'ufficio dovrebbe essere in grado, in tempi ragionevoli, di capire l'incidenza, in quanto, nel predisporre il Bilancio preventivo sono stati riportati dei dati predisposti dall'ufficio e verificati dal Collegio dei revisori che certamente sono dei dati veritieri. Fa rilevare, inoltre, che si è tenuto conto di un'aliquota base in perfetta linea con quanto previsto dalla norma. Per quanto attiene la parte politica, assicura che il Consiglio sarà informato sulle entrate e sulle uscite dell'Ente. E' del parere che attualmente si stia pagando a caro prezzo la cattiva politica adottata per l'entrate da 20 anni ad oggi. Continua, affermando che, a suo parere, poco è stato fatto da questo Ente sia da parte della politica sia da parte degli Organi che dovevano sovrintendere. Afferma che questa A.C., in questi anni, ha fatto delle scelte politiche anche impopolari, ma necessarie, come ad esempio inviare le bollette per il periodo pregresso di 5 anni ed ha avuto il coraggio, inoltre, di affrontare anche quell'aspetto culturale avallato anche dalla politica di non dover pagare. E' del parere che molto sia stato fatto da questa A.C., istituendo, ad esempio, un ufficio per la lettura dei contatori, ma, è anche certo che ancora ci sia molto da fare. Crede che il Consiglio Comunale sia libero di fare tutto, ad esempio abbassare anche le entrate ma è obbligo ricordare che alle entrate di contro si vanno a toccare anche le uscite. Suggestisce, comunque, di non adottare questi tipi di ragionamenti al fine di non toccare i servizi alla persona e/o sociali. A suo parere, attualmente, è meglio lasciare l'aliquota così com'è fino a che questo Governo non si ferma con i tagli agli Enti Locali. Si reputa soddisfatto della politica adottata da questa A.C., da lui diretta, in quanto fino ad oggi si è riusciti ad effettuare i pagamenti degli stipendi ai dipendenti e non solo dello stipendio fisso ma anche dell'accessorio, al contrario di quanto si sta verificando in molti comuni siciliani dove non si riesce a pagare da due o tre mesi neanche lo stipendio.

Cons. Sergi: Afferma che la sua proposta scaturiva dal fatto che questo articolo è l'unico punto su cui il Comune potrebbe intervenire a favore dei cittadini.

Cons. D'Asero: Fa un plauso al Sindaco per il suo chiaro intervento, anche di natura tecnica. Si complimenta con l'A.C. per l'imputato agli uffici. Conclude affermando che a suo parere a tutti piacerebbe far risparmiare i cittadini.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 9** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 9 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., S. Bua, M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 9: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., Amato V., G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 9.**

Si dà lettura dell'**art. 10**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 10** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 10 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 12: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, Amato V., C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, F. Privitera, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 8: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 12 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 10.**

Si dà lettura dell'**art. 11**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 10** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 11 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, Amato V., C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 9: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 11.**

Si dà lettura dell'**art. 12**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 12** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 12 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, Amato V., C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 9: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 11 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 12.**

Si dà lettura dell'**art. 13**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 13** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 13 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., Amato V., C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 10: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, M. Amato, G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 10 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 13.**

Si dà lettura dell'**art. 14**

Cons. Mignemi: Fa rilevare che molti della maggioranza, in un argomento così importante, risultano assenti e che la minoranza è in aula a mantenere il numero legale.

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 14** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 14 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., Amato V., C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 10: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, M. Amato, G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 10 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 14.**

Si dà lettura dell'**art. 15**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 15** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 15 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 9: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 11: A. Magra, P. Pignataro, Tirenni P., Origlio C., S. Bua, Amato V., G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 9 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 15.**

Si dà lettura dell'**art. 16**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 16** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 16 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 10: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, Amato V., G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 10 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 16.**

Si dà lettura dell'**art. 17**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 17** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 17 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 10: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, Amato V., G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 10 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 17.**

Si dà lettura dell'**art. 18**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 18** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 18 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 10: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, Amato V., G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 10 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 18.**

Si dà lettura dell'art. 19

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'art. 19** del regolamento.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione dell'art. 19 in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 10: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, Amato V., G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 10 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, **il Consiglio Comunale approva l'art. 19.**

Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere ha chiesto la parola, invita, il Segretario Generale a procedere alla votazione **dell'intero regolamento.**

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione **dell'intero regolamento** in forma palese (SI-NO) e dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10: P. Furnari, N. Tomasello, S. Giuffrida, Tirenni P., M. Amato, C. Mignemi, L. D'Asero, A. Stissi, M. Bisicchia, P. Sergi,

Consiglieri assenti n. 10: A. Magra, P. Pignataro, Origlio C., S. Bua, Amato V., G. Salvà, A. La Delfa, S. Mancari, F. Privitera, S. Di Marzo.

Hanno espresso voti favorevoli n. 10 Consiglieri

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;**

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché**

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *" Statuto dei diritti del contribuente"*, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visti i pareri di rito resi ai sensi della Legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n.30/2000;

Si esprime parere **favorevole in ordine alla regolarità tecnica** sulla superiore proposta di Consiglio Comunale

Biancavilla li 29/08/2012

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 2
Dr.ssa Alfina Grasso

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU** ;
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

COMUNE DI BIANCAVILLA
(Provincia di Catania)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.112 del 26/10/2012**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**
- Articolo 6 BASE IMPONIBILE**
- Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**
- Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**
- Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Articolo 10 ASSIMILAZIONI**
- Articolo 11 ESENZIONI**
- Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**
- Articolo 13 VERSAMENTI**
- Articolo 14 DICHIARAZIONE**
- Articolo 15 ACCERTAMENTO**
- Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI**
- Articolo 18 RIMBORSI**
- Articolo 19 CONTENZIOSO**
- Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Biancavilla dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Biancavilla assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse¹.

¹ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Biancavilla relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
-

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche².

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: prive di utenze: enel, acqua, gas e che di fatto hanno perso i requisiti indispensabili per essere abitati.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

² Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento IMU.

- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono dettratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 10

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Biancavilla è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, come comune parzialmente esente, limitatamente ai fogli dall'1 al 25 e dal 30 al 34;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

Articolo 11

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
 2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri³.
 6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.
 7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
-

Articolo 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 14

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la

mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 18

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento delle Entrate Comunali, approvato dal C.C. n.177 del 7 dicembre 2001 .

Articolo 19

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. P. Furnari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giovanni Spinella

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno **07 NOV. 2012**

Dalla residenza municipale, addì **07 NOV. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giovanni Spinella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line di questo Comune dal giorno **07 NOV. 2012** per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì **23 NOV. 2012**

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to (Gallzia Antonino)

IL CAPO DELLA 1^ AREA DELLE P.O.
F.to Dr.ssa M.Carmela Costa

IL CAPO DELLA 3^ AREA DELLE P.O.
F.to Dott. Salvatore Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Spinella

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì **07 NOV. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Spinella

Esecutiva per decorrenza dei termini il 22/11/2012

Biancavilla, addì **23 NOV. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Spinella